

Cassazione civile, sezione III, 15 febbraio 2023, n. 4707

**VIOLAZIONE DI REGOLE *TECNICHE* E ILLECITO CIVILE NEGLI
SPORT A VIOLENZA NECESSARIA: UN'IPOTESI APPLICATIVA
DEL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA**

di *Elisabetta Errigo**

ABSTRACT: A recent ruling of the jurisprudence of legitimacy allows us to consider the relationship between the sporting rule's infringement and the civil tort. The question concerns the legitimacy of injuries to the psychophysical integrity of athletes with respect to the personal values inspiring the system. The study, tapping the relationship between the domestic sport law and the state legal system, focuses on the boundaries of relevance of the sport tort and the need to appreciate the peculiarities of the concrete case, aiming to forge a sound judgement of violence incompatibility with the function of the sport in the light of the reasonableness principle.

Una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità ha offerto l'occasione per riflettere sul rapporto tra la violazione della regola sportiva e l'illecito civile. La questione compromette il tema della legittimità delle lesioni all'integrità psicofisica degli atleti rispetto ai valori personalistici ispiratori del sistema. L'indagine, nel lambire il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, si sofferma sui confini di rilevanza dell'illecito sportivo e sulla necessità di apprezzare le peculiarità del caso concreto, al fine di fondare un sicuro giudizio di incompatibilità tra l'uso della violenza e la funzione del gioco, alla luce del canone della ragionevolezza.

Keywords: *Sport – Violence – Sport tort – Psychophysical integrity – Permitted risk – Reasonableness.*

Sport – Violenza – Illecito sportivo – Integrità psicofisica – Rischio consentito – Ragionevolezza.

* Docente a contratto di Diritto sportivo e assegnista di ricerca in Diritto privato presso l'Università di Catanzaro.

SOMMARIO: 1. La vicenda oggetto di giudizio – 2. La violazione della regola *tecnica* nel rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale – 3. I confini di rilevanza dell'illecito sportivo: il riconoscimento giuridico dell'attività sportiva e il rispetto della regolamentazione federale. Le peculiarità del fatto in rapporto al contesto e all'azione sportiva lesiva – 4. Sulla valutazione della colpa sportiva: l'entità delle lesioni, il superamento dei limiti del rischio consentito e l'uso sproporzionato della violenza – 5. La giustificazione del contatto violento nella fase dell'allenamento: l'uso sproporzionato del canone della ragionevolezza – 6. Considerazioni conclusive. Sistemazione degli interessi prevalenti nell'unitarietà e complessità dell'ordinamento giuridico

1. *La vicenda oggetto di giudizio*

S.S. proponeva ricorso in Cassazione avverso la pronuncia della Corte d'Appello la quale, a conferma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti, in occasione di un allenamento di un'arte marziale – c.d. *sparring* (combattimento leggero con lieve contatto a coppie) – svolto alla presenza degli allenatori e a seguito di un forte calcio ai genitali, che provocava la rottura traumatica del testicolo sinistro e la successiva asportazione medica, riportando una invalidità permanente nella misura del 6-7% (accertata dalla consulenza medica d'ufficio disposta dal Giudice).

La Corte d'Appello rigettava il ricorso opinando nel senso che il calcio inferto fosse connaturato al tipo di disciplina sportiva, che esigeva il contatto fisico più completo teso ad abbattere e placcare fisicamente l'avversario; pertanto, il calcio avrebbe dovuto esser considerato fallo in necessario collegamento funzionale con il modello sportivo di riferimento.

In particolare, nonostante avesse integrato un illecito sportivo, per avere offeso i genitali del ricorrente, il fallo commesso era stato caratterizzato da violenza di grado non incompatibile con le caratteristiche altrettanto violente della disciplina; sì da attrarre il regime della scriminante qualificata dalla condotta colposa e funzionale al gioco.

Affidato al motivo della violazione degli artt. 2043 c.c., 32 Cost., 50 e 51 c.p. per l'insussistenza del collegamento funzionale tra la lesione e il gioco, sia pure a violenza necessaria, il ricorso per Cassazione veniva, del pari, respinto.

Segnatamente, la Suprema Corte¹ muoveva dal presupposto per cui l'involontaria inosservanza della regola sportiva dettata nell'ambito di una attività non agonistica, in relazione ad una disciplina sportiva caratterizzata da assai elevato contatto fisico, converte un illecito civile soltanto se la violazione sia tale da non essere compatibile con le caratteristiche proprie del gioco.²

¹ Si tratta di Cass. civ., 15 febbraio 2023, n. 4707, consultabile in *Dejure online*.

² La pronuncia richiama i propri consolidati orientamenti in punto di compatibilità tra il fallo di gioco e la lesione riportata (v. tra le tante Cass. civ., 8 agosto 2002, n. 12012, in *Danno e resp.*, 2003,